

Edizione di venerdì 18 maggio 2018

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Investimenti in paradisi fiscali: presunzioni irretroattive

di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

AGEVOLAZIONI

Comodato d'uso e super ammortamento

di **Raffaele Pellino**

REDDITO IMPRESA E IRAP

Tassazione catastale ridotta per gli immobili vincolati delle imprese

di **Sandro Cerato**

CONTENZIOSO

La Cassazione conferma il no al raddoppio dei termini all'Irap

di **Luigi Ferrajoli**

IMPOSTE INDIRETTE

Web tax: l'imposta per colpire i colossi del web

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Investimenti in paradisi fiscali: presunzioni irretroattive

di **Andrea Caboni, Gianluca Cristofori**

Nel corso degli ultimi anni sono stati instaurati numerosi contenziosi in materia tributaria in cui i contribuenti lamentavano l'illegittima applicazione dell'[articolo 12, comma 2, D.L. 78/2009](#) ai periodi d'imposta antecedenti la sua entrata in vigore, nel 2009. Nell'ambito dell'intenso dibattito giurisprudenziale sviluppatosi, in buona parte pro-contribuente, la recente sentenza della CTR Veneto n. 332 del 21.03.2018 assume particolare rilevanza, in quanto, nel ribadire l'irretroattività di tale norma, fa propri i principi da ultimo affermati anche dalla [Corte di Cassazione, sentenza n. 2662/2018](#).


Nel merito della questione, l'[articolo 12, comma 2, D.L. 78/2009](#) ha introdotto nell'ordinamento tributario italiano una presunzione legale in base alla quale, ai soli fini fiscali, gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato – in violazione degli obblighi di dichiarazione previsti in materia di monitoraggio fiscale – si presumono costituite, salva la prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione.

La questione controversa riguarda, in particolare, la natura di tale disposizione. Da una parte, l'Agenzia delle entrate ritiene che la norma in oggetto abbia natura procedimentale e che, come tale, sia applicabile anche ai periodi d'imposta antecedenti la sua entrata in vigore; dall'altra, i contribuenti attribuiscono a tale norma natura sostanziale, ritenendo illegittima l'applicazione retroattiva, in quanto contrasterebbe con i principi stabiliti, *in primis*, dall'[articolo 3 L. 212/2000](#) (c.d. "Statuto del contribuente") – rubricato "*Efficacia temporale delle norme tributarie*" – che prevede che "*le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo*", recependo nell'ordinamento tributario il principio generale di irretroattività delle leggi sancito dall'articolo 11 delle c.d. "Preleggi al Codice civile", che stabilisce che "*La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo*", nonché dall'[articolo 25 Cost.](#), che sancisce che "*Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso*".

L'orientamento giurisprudenziale largamente prevalente contrasta la tesi sostenuta dall'Agenzia delle entrate e, recentemente, è stato anche condiviso dalla Corte di Cassazione che, con l'[ordinanza n. 2662/2018](#), si è pronunciata espressamente sul tema oggetto di dibattito, stabilendo l'inapplicabilità retroattiva della disposizione in esame per le seguenti motivazioni: "*la pretesa natura procedimentale della norma di cui all'articolo 12, comma 2, del DL n. 78/2009 che pone, in favore del fisco, una più favorevole presunzione legale relativa rispetto al quadro normativo previgente, oltre a porsi in contrasto con il tradizionale criterio della sedes materiae, che vede abitualmente le norme in tema di presunzioni collocate nel codice civile e*

dunque di diritto sostanziale e non già nel codice di rito, porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non avrebbe, ad esempio, avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore, pregiudicandone l'effettivo espletamento del diritto di difesa, in contrasto con i principi di cui agli artt. 3 e 24 Cost.". Principi da ultimo ripresi anche dalla succitata sentenza CTR Veneto n.332/2018, la quale ha ritenuto "[...] che non sia possibile ipotizzare efficacia retroattiva dell'articolo 12 DL 78/2009 in quanto tale strumento giuridico, avendo fissato un meccanismo incidente in materia decisiva sulla ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente, deve qualificarsi alla stregua di norma sostanziale la cui applicazione retroattiva è vietata dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente".

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

**FISCALITÀ INTERNAZIONALE: PROBLEMATICHE RICORRENTI, INDICAZIONI
NORMATIVE E I PRESUPPOSTI DI STABILE ORGANIZZAZIONE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Comodato d'uso e super ammortamento

di **Raffaele Pellino**

Uno degli aspetti particolari in materia di **super ammortamento** riguarda la spettanza dell'**agevolazione** nel caso in cui il **bene strumentale** sia concesso in **comodato d'uso**. Sul punto, la [circolare AdE 4/E/2017](#) ha precisato – in primo luogo – che il **comodante** potrà beneficiare della **maggiorazione** a condizione che i beni siano **strumentali** ed **inerenti** all'attività: in tal caso, il comodante sarà legittimato a dedurre le relative **quote di ammortamento**.

Inoltre, i beni dovranno essere utilizzati dal **comodatario** nell'ambito di un'attività "**strettamente funzionale**" all'esigenza di **produzione** del comodante e gli stessi dovranno in ogni caso cedere le proprie utilità anche all'**impresa proprietaria/comodante**. Quest'ultima, quindi, ai fini della deducibilità fiscale dell'ammortamento e del super ammortamento dovrà dimostrare di trarre, comunque, delle **utilità** dalla stipula di un **contratto a titolo gratuito**.

Ciò detto, per l'**impresa comodataria**, la concessione gratuita dei beni strumentali non porta ad alcuna maggiorazione; il **comodatario**, infatti, acquista solo un "**diritto personale**" di **godimento sul bene** – ottenendone la "**mera detenzione**" – ma non acquisisce su di esso alcun diritto di proprietà (o altro diritto reale), che rimane in capo al **comodante**. Sarà, dunque, quest'ultimo a beneficiare della **maggiorazione**, se i beni sono "**strumentali**" ed "**inerenti**" alla propria attività.

In generale, con riguardo al requisito di "**inerenza**" dei costi opera la disposizione contenuta nell'[articolo 109, comma 5 Tuir](#) secondo cui "*le spese e gli altri componenti negativi... sono deducibili se e nella misura in cui **si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito**...*". Il **principio di inerenza**, quindi, non è legato ai ricavi ma, più in generale, all'**attività d'impresa**, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all'attività e riguardanti attività ed operazioni che concorrono a formare il relativo reddito (**circolare 30/1983** e **risoluzione 158/1998**).

In merito alla "**strumentalità**", l'[articolo 102, comma 1, Tuir](#) stabilisce che sono deducibili le quote di ammortamento del costo dei beni materiali "**strumentali per l'esercizio dell'impresa**". Per esercizio dell'impresa deve intendersi non solo lo svolgimento dell'attività propria dell'impresa ma anche tutte quelle operazioni – **collaterali** all'attività principale – che l'impresa compie in vista del raggiungimento delle **finalità aziendali**. Pertanto, nell'ipotesi di comodato, il bene – anche se fisicamente non collocato nel luogo di ordinario svolgimento dell'attività e non utilizzato in maniera diretta – può risultare parte integrante del complesso di beni organizzati dall'imprenditore "*qualora favorisca il **consolidamento** e lo **sviluppo dei rapporti commerciali** con il comodatario e la diffusione sul mercato dei prodotti commercializzati,*

costituendo un “mezzo” per il raggiungimento del “fine” della società comodante, che è quello della produzione di ricavi” ([risoluzione AdE 196/E/2008](#)).

In conclusione – sulla base delle indicazioni dell'Agenzia delle entrate – il bene per essere **agevolabile**, pur se **concesso in uso a terzi**, deve cedere la propria utilità al **soggetto comodante** e non al **comodatario**.

Così, ad **esempio**, in seguito all'acquisto di un **tintometro** (attrezzatura utilizzata per mescolare vernici al fine di ottenere la tonalità voluta) che viene concesso in comodato ad una **carrozzeria**, la comodante (che commercializza colori e vernice) può ottenere **vantaggi economico-commerciali** laddove il comodatario, in virtù di apposite clausole contrattuali, risulti obbligato ad acquistare i materiali per l'utilizzo del tintometro esclusivamente dalla **società comodante**. Tale obbligo è, infatti, strettamente connesso al conseguimento di **ricavi** per la comodante.

In tal caso, secondo l'Agenzia, il requisito di **inerenza** risulta soddisfatto per l'**impresa proprietaria** del bene, indipendentemente dal fatto che il tintometro ceda o meno le proprie utilità anche all'impresa utilizzatrice. Ove sussistano i suddetti presupposti, quindi, il **comodato** non può far perdere al tintometro la qualifica di **bene strumentale** e non è di ostacolo alla deducibilità fiscale delle **quote di ammortamento** e di **super ammortamento**.

Ipotesi che si potrebbe in qualche modo assimilare al caso del tintometro è quella di una società che effettua la **vendita di caffè** ma che acquista **macchine da caffè** che dà **in comodato d'uso a terzi** (imprese, professionisti) al fine di vendere periodicamente una certa quantità di **cialde**. In tal caso, si ritiene che il bene, ancorché utilizzato **indirettamente**, costituisce un “mezzo” per l'incremento delle vendite in quanto il **comodatario** è tenuto ad acquistare le **cialde** esclusivamente dalla **comodante**. Anche in tal caso, fermo restando i suddetti presupposti, pare che il **comodato** non sia di ostacolo all'applicazione del **super ammortamento**.

Resta fermo che, nell'ipotesi di **risoluzione anticipata** o di **cessazione naturale** del comodato, la quota di ammortamento deducibile nel periodo d'imposta della risoluzione o della cessazione dovrà essere **ragguagliata** ai giorni che intercorrono tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di risoluzione o cessazione ([risoluzione AdE 41/E/2002](#)). Ciò vale nel caso in cui il bene, una volta rientrato nella disponibilità del comodante, **non** venga **utilizzato immediatamente** nell'attività di quest'ultimo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



REDDITO IMPRESA E IRAP

Tassazione catastale ridotta per gli immobili vincolati delle imprese

di **Sandro Cerato**

Le disposizioni normative che regolano il reddito d'impresa (Tuir) suddividono gli **immobili in tre categorie**:

- **immobili strumentali** ([articolo 43 Tuir](#)), che a loro volta possono essere “**per natura**” (classificati nelle categorie A/10, B, C, D ed E, i quali mantengono la strumentalità anche se non utilizzati o concessi in locazione o comodato), o “**per destinazione**” (utilizzati direttamente ed esclusivamente per l'attività d'impresa, a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza), che concorrono alla formazione del reddito d'impresa in base alle **risultanze contabili** (deduzione dei costi, tassazione dei relativi proventi, scorporo del valore dell'area, ecc.);
- **immobili merce**, costituenti **oggetto dell'attività d'impresa**, che concorrono alla formazione del reddito d'impresa quali **rimanenze finali**, valorizzate secondo le disposizioni dell'[articolo 92 Tuir](#) (ovvero [articolo 93 Tuir](#) per le opere ultrannuali);
- **immobili non strumentali (o “patrimonio”)**, individuati per esclusione in quanto non rientranti nelle precedenti categorie indicate. Si tratta di **immobili di natura abitativa** (altrimenti rientrano tra quelli strumentali per natura), **non utilizzati direttamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa**, né **oggetto proprio dell'attività d'impresa**.

Mentre per quanto riguarda gli **immobili merce** e quelli **strumentali** (per natura o per destinazione) la determinazione del reddito d'impresa avviene in buona sostanza tenendo conto di quanto imputato in contabilità (deduzione dei costi e tassazione dei proventi rivenienti da tali beni), **per quelli “patrimoniali” si deve far confluire nel reddito d'impresa il reddito “catastale”** (ovvero il maggiore tra il **canone di locazione**, eventualmente ridotto di un importo massimo del 15% in presenza di **spese di manutenzione ordinaria** effettivamente sostenute, e la **rendita catastale rivalutata**), previa “pulizia” del conto economico (**variazione in aumento** dei relativi **costi** e **variazione in diminuzione** per **proventi**).

Si tratta di una **categoria residuale di beni immobili** (esclusivamente di natura abitativa), che normalmente costituiscono un **investimento da parte delle società** e che non sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività d'impresa (si pensi, ad esempio, ad una società industriale che acquista un immobile abitativo a scopo di mero investimento patrimoniale).

Tuttavia ricadono in tale ambito anche gli **immobili abitativi detenuti dalle società immobiliari** che svolgono **attività di gestione** di tali beni, per le quali la concessione in locazione non

determina in alcun caso la qualifica di **immobili strumentali** (per destinazione), poiché per rientrare in tale categoria è necessario l'**utilizzo diretto ed esclusivo dell'immobile da parte del possessore**.

Nell'ipotesi in cui tali **immobili patrimoniali siano di interesse storico ed artistico** (ai sensi dell'[articolo 10 D.Lgs. 42/2004](#)), l'[articolo 90 Tuir](#) prevede che:

- **se non sono locati**, l'importo rilevante nella determinazione del reddito d'impresa è pari alla **rendita catastale rivalutata** del 5% ed **abbattuta al 50%** (in ogni caso non si applica la maggiorazione di 1/3 per quelli tenuti a disposizione);
- **se sono oggetto di locazione**, è necessario aver riguardo al maggiore tra il **canone di locazione** risultante dal contratto **ridotto forfettariamente del 35%** e la **rendita catastale** (rivalutata del 5%) **ridotta al 50%**.

Per tali immobili, a differenza di quelli non vincolati, **l'abbattimento del canone in misura pari al 35% dello stesso spetta in ogni caso**, e quindi a prescindere dal sostenimento di **spese di manutenzione** ordinaria (irrilevanti a tal fine).

Si precisa, infine, che nella particolare ipotesi in cui tali **immobili "vincolati" siano locati in regime di canone concordato** (di cui alla **L. 431/1998**), l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di osservare che, oltre alla predetta riduzione del 35% **l'impresa può fruire anche dell'ulteriore abbattimento del 30%** ai sensi dell'[articolo 8 L. 431/1998](#) (risposta ad [interrogazione parlamentare del 31.10.2012, n. 5-08349](#)).



CONTENZIOSO

La Cassazione conferma il no al raddoppio dei termini all'Irap

di Luigi Ferrajoli

Con l'[ordinanza n. 1425 del 19.01.2018](#), la Corte di Cassazione ha ribadito che, **non** essendo l'Irap un'imposta per la quale sono previste **sanzioni penali**, è evidente che in relazione alla stessa **non può operare la disciplina del raddoppio dei termini di accertamento** prevista, per i periodi di imposta sino al 2015, dall'[articolo 57, commi 1 e 2, D.P.R. 633/1972](#) e dall'[articolo 43, commi 1 e 2, D.P.R. 600/1973](#), nella versione antecedente alle modifiche apportate dall'[articolo 1, commi 130 e 131, L. 208/2015](#).

Secondo la Corte di Cassazione, l'**inapplicabilità di tale termine lungo all'Irap** discende dal mancato inserimento delle violazioni relative all'imposta regionale tra le ipotesi delittuose previste dal **D.Lgs. 74/2000**, testo che ricomprende in modo espresso solamente i reati in materia di **imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la disciplina penale tributaria risulta pertanto non applicabile all'Irap**, in quanto le violazioni riferibili a tale imposta non sono idonee a porre in essere fatti penalmente rilevanti. Una diversa interpretazione si pone in contrasto con il **divieto di analogia**, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'[articolo 25, comma 2, Costituzione](#).

Secondo la Corte di Cassazione, tale interpretazione risulterebbe peraltro condivisa dalla stessa Amministrazione finanziaria, che nella [circolare AdE 154/E/2000](#), ha precisato che sono escluse dalla fattispecie criminosa le **dichiarazioni ai fini Irap** e che nel caso in cui la dichiarazione sia presentata in forma unificata, acquistano rilievo (penale) solamente le violazioni in materia di **imposte dirette e Iva**.

La pronuncia in esame ribadisce un **orientamento già consolidato** della Suprema Corte: sul punto si segnalano, da ultimo, le [ordinanze n. 20435/2017](#), [n. 4775/2016](#), [n. 26311/2017](#) e [n. 23629/2017](#).

In particolare, con l'[ordinanza n. 20435/2017](#) la Corte di Cassazione, oltre a precisare che per l'Irap non deve ritenersi applicabile la disciplina sul **raddoppio dei termini**, ha avuto modo di richiamare le **ultime novità legislative**, ovvero:

- il **D.Lgs. 128/2015**, che ha ristretto le ipotesi di operatività del predetto istituto ai soli casi in cui la denuncia penale viene trasmessa entro il termine ordinario di decadenza dell'accertamento,
- la **208/2015** che ha definitivamente **abrogato il regime del raddoppio dei termini**, modificando l'[articolo 57 D.P.R. 633/1972](#) e l'[articolo 43 D.P.R. 600/1973](#).

In particolare, la **Suprema Corte** ha precisato che “*In tema di accertamento tributario, i termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 43 per l'**Irpef** e D.P.R. n. 633 del 1972, articolo 57 per l'**Iva**, nella versione applicabile “ratione temporis”, sono **raddoppiati** in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di **denuncia penale**, anche se questa sia **archiviata** o **presentata oltre i termini di decadenza**, senza che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d'imposta **precedenti** a quello in corso alla data del **31 dicembre 2016** e già notificati, incidano le **modifiche** introdotte dalla **L. n. 208 del 2015**, articolo 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l'applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, articolo 2, che fa **salvi gli effetti degli avvisi già notificati** (Sez. 5, Sentenza n. 16728 del 09/08/2016, Rv. 640966 – 01)”.*



Seminario di specializzazione

SPORT E TERZO SETTORE. COSA CAMBIA?

Scopri le sedi in programmazione >

IMPOSTE INDIRETTE

Web tax: l'imposta per colpire i colossi del web

di **EVOLUTION**



La web tax, ossia l'imposta sui ricavi digitali, è stata istituita dal legislatore con la Legge di Bilancio 2018 con l'intenzione di tassare i "colossi" del web che non sono residenti nel territorio statale, evitando di scaricare il peso dell'imposta sui consumatori finali e consentendo alle Web Company italiane un recupero immediato dell'imposta.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Altre Imposte", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo rappresenta una sintesi delle principali caratteristiche della web tax.

L'imposta sulle transazioni digitali, o web tax, è **disciplinata dall'[art. 1 commi 1011 ss. della L. 205/2017](#)**, fatta pari al 3% sui corrispettivi delle "prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici". L'imposta **si applicherà dal 2019**.

La web tax è dovuta solo se la transazione è effettuata nei confronti:

- di soggetti residenti nel territorio dello stato individuati all'[articolo 23 comma 1 del D.P.R. 600/1973](#) (i **sostituti d'imposta** tra cui imprenditori individuali, società di persone e di capitali, enti commerciali e non commerciali ecc.);
- di una **stabile organizzazione** di un soggetto non residente.

La norma prevede espressamente che **non sono soggette** alla web tax le prestazioni effettuate nei confronti:

- dei soggetti in **regime forfetario** ([articolo 1 comma 54 ss. della L. 190/2014](#));
- i contribuenti **minimi** ([articolo 27 del D.L. 98/2011](#)).

Pertanto si desume che non sono, quindi, assoggettate all'imposta le prestazioni effettuate nei confronti:

- dei soggetti “privati”, che non assumono la qualifica di sostituti d'imposta;
- dei soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

La territorialità dell'imposta è, quindi, stabilita in funzione della residenza del cliente, e non di quella del fornitore dei servizi web.

L'imposta viene applicata alle “**transazioni digitali relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici**”, concluse sia in Italia che all'estero.

Per l'individuazione delle prestazioni occorrerà attendere il D.M. attuativo della disciplina, che dovrà essere emanato entro il 30.4.2018.

Il [comma 1012 dell'art. 1 della L. 205/2017](#) precisa che “*si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione*”.

La **misura dell'aliquota è fatta pari al 3%** sul valore della singola transazione: tale valore è dato dal corrispettivo dovuto per le prestazioni al netto dell'Iva, prescindendo dal luogo di conclusione della transazione.

L'imposta si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di **transazioni superiore a 3.000 unità**.

L'imposta viene prelevata, all'atto del pagamento del corrispettivo, dai soggetti committenti dei servizi, **con obbligo di rivalsa** sui soggetti prestatori, salvo il caso in cui i soggetti che effettuano la prestazione indichino nella fattura relativa alla prestazione, o in altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura di non superare i limiti di transazioni delle 3.000 unità. I medesimi committenti versano l'imposta entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del corrispettivo, ai sensi del [comma 1014 dell'art. 1 L. 205/2017](#).



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

GLI SFORZA



Carlo Maria Lomartire

Mondadori

Prezzo – 19,00

Pagine – 240

«Mi chiamo Boldrino da Panicale, siamo in cerca di giovani valorosi da aggregare. C'è da combattere, rischiare la pelle ma divertirsi e guadagnare parecchio denaro, avere a che fare con molte donne. Tu mi sembri un tipo in gamba, quanti anni hai?» Siamo nel maggio del 1385, a Cotignola, in Romagna. Uno dei più spietati capitani di ventura che in quegli anni circolasse in Italia sceglie di sostare con la sua truppa su un incolto terreno a pascolo, poco distante da una cascina. A rispondergli, eccitato e disorientato, è il non ancora sedicenne Giacomo Attendolo, per tutti Giacomuzzo, anzi Muzio. Fantasticando su un futuro fatto di battaglie, soldi e conquiste, il giovane contadino accetta la proposta di ingaggio. Come poteva immaginare che con quella sua decisione stava, di fatto, dando origine a una delle più celebri dinastie del Rinascimento? Sì, perché Muzio Attendolo – soprannominato «Sforza» per la sua prestanta fisica – dopo essersi messo al servizio dei Visconti e di città come Perugia e Firenze, avrà una vita avventurosa, mogli, amanti e figli, tra cui Francesco, il primogenito, che nel 1450 diventerà signore di Milano. Restando fedele alle date, ai luoghi e ai fatti storici, ma con scrittura gustosa nei dettagli e felicemente narrativa, Carlo Maria Lomartire ci racconta non solo le vicende umane e sentimentali che ruotano intorno ai principali protagonisti della famiglia Sforza ma anche un'intera epoca, piena di rivolgimenti politici e di trasformazioni sociali: sta per concludersi la guerra dei Cent'anni, i Comuni e l'età medievale lasciano spazio alle Signorie, a Roma papa Pio II lancia la crociata contro i Turchi, la pace di Lodi garantisce una tregua tra gli Stati della penisola. Intraprendente e ambizioso, amico di Cosimo de' Medici,

Francesco Sforza farà di Milano una città dinamica e moderna, costruendo, sulle macerie di quello visconteo raso al suolo dai milanesi, il castello di Porta Giovia (l'attuale Castello Sforzesco) nonché il più grande ospedale pubblico d'Europa, la Ca' Granda. Al suo fianco la moglie, Bianca Maria Visconti, donna volitiva e intelligente, che avrà un ruolo tutt'altro che marginale nella gestione delle alleanze politiche del Ducato. Se è vero, come ha scritto qualcuno, che «la storia è sempre contemporanea», nelle appassionate e turbolente vicende degli Sforza, nelle spietate lotte tra fazioni, negli intrighi di corte come nelle gesta eroiche degli uomini e delle donne descritte in queste pagine, il lettore potrà ritrovare non poche delle caratteristiche, delle grandezze e delle miserie, dei pregi e dei difetti dell'Italia di oggi: allora come adesso magnifica e cinica, geniale e crudele.

VERSO LA SOLUZIONE FINALE



Peter Longerich

Einaudi

Prezzo – 26,00

Pagine – 208

Il 20 gennaio 1942 alcune figure di vertice del Terzo Reich si riunirono in una lussuosa villa a Wannsee, nei dintorni di Berlino, e decisero la soluzione finale nei confronti degli ebrei. Peter Longerich fornisce un'accurata contestualizzazione del verbale della riunione perché le interpretazioni dei motivi che portarono a tenere la conferenza, la sua funzione e utilità, sono varie e contraddittorie. Tranne il verbale, non esistono altri documenti inerenti alla conferenza perché sono andati distrutti. La spiegazione di Longerich è che l'Olocausto non è stato attuato in seguito a una scelta determinata, ma fu il risultato di una politica antisemita di lunga durata, sottoposta a cambiamenti contingenti, e di un processo decisionale con cui Hitler, istanza suprema del regime, insieme ad altre figure e organi dell'apparato, diede vita a un vero e proprio programma di distruzione degli ebrei d'Europa, partendo da una generica e indefinita intenzione di distruggerli. Il 20 gennaio 1942 quindici personaggi di primo piano del regime nazionalsocialista, della Nsdap e delle SS, si riunirono su invito di Reinhard Heydrich, capo dell'Ufficio centrale per la sicurezza del Reich, in una lussuosa villa situata sulle sponde del lago Wannsee alla periferia di Berlino. Il contrasto tra la bellezza del luogo e lo scopo della

manifestazione non poteva essere più stridente: la dimora utilizzata dalle SS come foresteria fu scelta per definire la cosiddetta «soluzione finale della questione ebraica». Oggi il verbale della conferenza di Wannsee è considerato sinonimo del genocidio degli ebrei d'Europa, di uno sterminio lucido, burocratico, basato sulla divisione del lavoro: un documento inconcepibile, il promemoria di come la follia dottrinarica e omicida del sistema nazista, per ordine della principale autorità del regime, si trasformò in azione concreta, in intervento statale, in un piano portato a termine senza pietà. In questo libro Peter Longerich presenta e approfondisce un'interpretazione della conferenza e del verbale che rielabora gli spunti offerti dalle ricerche precedenti, per costruire una spiegazione più articolata: dimostrare che l'Olocausto non fu l'esito di un'unica decisione presa a livello centrale ma il risultato di un esteso processo che vide Hitler, istanza primaria del Terzo Reich, sviluppare e avviare gradualmente, da una generica intenzione di distruggere gli ebrei, un programma di genocidio in stretta collaborazione con altri componenti dell'apparato di potere.

TUTTO MALE FINCHÈ DURA



Paolo Zardi

Feltrinelli


Prezzo – 15,00

Pagine – 176

Lui è un uomo che vive di espedienti e raggiri e, proprio a causa di uno dei mille nomi falsi che usa, la polizia lo scambia per un criminale e lo arresta. Due mesi dopo esce dal carcere, ma ormai ha perso tutto: la sua casa e lo studio dentistico dove praticava la professione di cavadenti abusivo sono stati, sempre abusivamente, occupati. Come se ciò non bastasse, deve 70.000 euro a un usuraio e due robusti criminali gli danno la caccia per riscuoterli. Ha solo qualche banconota in tasca e tre settimane per procurarsi il denaro – in caso contrario perderà i suoi attributi! Decide così di ripresentarsi a casa di Marta, la moglie che aveva abbandonato insieme alle loro due figlie, Elisa di sedici anni e Lucia di quasi nove. Conta sulla sua compassione per convincerla a farsi dare dei soldi, nonostante lei fatichi a mantenere se stessa e le figlie, e nello stesso tempo spera che il padre, gravemente malato (e con il quale non ha rapporti da anni), muoia e gli lasci l'eredità che lo renderebbe ricco. Nell'attesa, inizia a

svolgere qualche lavoretto – estorsioni, per lo più – per un tale che ha conosciuto in galera, ma quello che riesce a recuperare è sempre troppo poco. Ci vorrebbe un colpo grosso, l'aggancio giusto, che un giorno arriva davvero... Passerà sopra i sogni delle figlie pur di portare a termine la sua missione e salvare la pelle? Zardi ci mette davanti a un protagonista incorreggibilmente scorretto, sempre curioso e quasi candido nel perseguire il proprio tornaconto, i propri bisogni e desideri. Un "cattivo simpatico", con cui ci troviamo, nostro malgrado, a solidarizzare. Attraverso i suoi giri a vuoto, Tutto male finché dura – romanzo amaramente esilarante, a metà strada fra il picaresco e il pulp – compone con ironia e crudezza un quadro della nostra contemporaneità (il sesso, le chat erotiche clandestine, le città, la famiglia), che appare degradata, senza mai diventare degradante. L'uomo, che aveva due o tre denti di acciaio, una catena di acciaio al collo, un bracciale di acciaio al polso, una serie di anelli d'acciaio infilati su una decina di dita tozze grosse come tenaglie, lo guardava da una certa distanza. Doveva essere di natura sospettosa. "Cosa vuoi?" "Lavorare con te. Sono disposto a tutto."

IL FUNERALE DI DONNA EVELINA



Elda Lanza

Salani

Prezzo – 15,90

Pagine – 204

Protagonista di questo nuovo romanzo è il palazzo trecentesco dei ricchi e potenti Trovamala di Mirò che sorge muto e misterioso sugli scogli, là dove comincia il mare... Alla morte di Donna Evelina, l'unica della famiglia rimasta padrona e despota assoluta nell'antica dimora, ritornano a palazzo tutti i nipoti con relativi mariti e mogli per il funerale. Un testamento che non si trova, un'eredità dubbia e contesa, una famiglia senza ricordi, improvvisamente messa di fronte a un delitto mostruoso che toccherà a Max Gilardi, avvocato e nipote, chiarire e risolvere. È l'occasione per riprendere contatto con le sue origini siciliane e riscoprire il palazzo della sua infanzia, i giochi di allora, gli ambienti sbiaditi dal tempo in un groviglio di antichi segreti e di ambigue presenze... Da Donna Evelina, dalla sua storia e da una domanda rimasta senza risposta dai tempi in cui era ragazzo, Gilardi dovrà iniziare per capire le ragioni di un atroce delitto. E risolvere il caso, sottraendosi agli altri con pudore.

AGRUMI



Catherine Phipps

Guido Tommasi

Prezzo – 30,00

Pagine – 256

Come altri food writer del freddo Nord, posso vivere di riflesso attraverso gli ingredienti che uso. Ho avuto la fortuna di vivere (brevemente) in un luogo dove ogni giorno potevo cogliere lime, arance amare e pompelmi. Eppure, se mi soffermo a pensare agli agrumi e a tutto ciò che vi associo, mi accorgo che moltissimi dei miei ricordi sono legati all'ambiente domestico. Penso all'aroma in cucina quando faccio dolci o conserve: torte calde irrorate di sciroppo al mandarino e barattoli di lemon curd o marmellate in fila sugli scaffali. Un pollo nel forno, con quel gusto irresistibile esaltato dal limone, dolce e potente. I punch al rum a una festa estiva rinviata per la pioggia, quando il succo di arancia amara conservato dall'inverno si mescola alla freschezza esuberante del lime. Ritorno con la mente ancora più indietro, fino all'infanzia, e mi rendo conto di come l'amore per gli agrumi sia intrecciato alla nostalgia – e alle stagioni – e si rifletta sulle cose che preparo anno dopo anno. Amo ogni singolo gusto e aroma degli agrumi e il fatto di poterli usare per un'ampia varietà di piatti internazionali. Più di ogni altra cosa, degli agrumi apprezzo l'utilità. Sono l'ingrediente più vantaggioso che si possa avere in cucina. Hanno proprietà conservanti e stabilizzanti. Possono “cuocere” e intenerire carne e pesce. In più, fanno molto bene: non sono solo ricchissimi di antiossidanti e vitamina C, ma si ritiene anche che vengano in aiuto per tutto, dall'ipertensione alla depressione. Sono semplicemente miracolosi”.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >